

## COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E INTERNI

8.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 APRILE 1988

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ADRIANO CIAFFI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Sostituzione:</b>		Commissione di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, alla data dell'entrata in vigore dell'abrogazione degli articoli della legge 10 maggio 1978, n. 170, sottoposti a referendum, alla prosecuzione delle indagini ed ai nuovi procedimenti per i reati di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione (2581) .....	3
Ciaffi Adriano, <i>Presidente</i> .....	3	Ciaffi Adriano, <i>Presidente</i> ..	3, 5, 13, 14, 15, 16
<b>Proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		Binetti Vincenzo .....	12, 13
Violante ed altri: Disciplina transitoria dei procedimenti penali per i reati ministeriali (2539);		Calderisi Giuseppe .....	7
Gargani ed altri: Norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione (2540);		Cardetti Giorgio .....	8, 9, 15
Battistuzzi ed altri: Disciplina transitoria delle attività istruttorie per i procedimenti di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione (2546);		Facchiano Ferdinando .....	15
Fini ed altri: Competenza della magistratura ordinaria per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni (2570);		Ferrara Giovanni .....	5, 9, 11, 13, 14
Mellini ed altri: Norme relative ai procedimenti di accusa pendenti presso la		Riggio Vito .....	15
		Russo Franco .....	10, 11, 15
		Segni Mariotto, <i>Relatore</i> .....	4, 13, 16
		Soddu Pietro .....	14

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 12,20.

VINCENZO BINETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

#### Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, il deputato Ferdinando Facchiano sostituisce il deputato Franco Nicolazzi per la seduta odierna.

**Seguito della discussione delle proposte di legge Violante ed altri: Disciplina transitoria dei procedimenti penali per i reati ministeriali (2539); Gargani ed altri: Norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione (2540); Battistuzzi ed altri: Disciplina transitoria delle attività istruttorie per i procedimenti di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione (2546); Fini ed altri: Competenza della magistratura ordinaria per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni (2570); Mellini ed altri: Norme relative ai procedimenti di accusa pendenti presso la Commissione di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, alla data dell'entrata in vigore dell'abrogazione degli articoli della legge 10 maggio 1978, n. 170, sottoposti a referendum,**

**alla prosecuzione delle indagini ed ai nuovi procedimenti per i reati di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione (2581).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Violante ed altri: « Disciplina transitoria dei procedimenti penali per i reati ministeriali »; Gargani ed altri: « Norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione »; Battistuzzi ed altri: « Disciplina transitoria delle attività istruttorie per i procedimenti di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione »; Fini ed altri: « Competenza della magistratura ordinaria per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri nell'esercizio delle loro funzioni »; Mellini ed altri: « Norme relative ai procedimenti di accusa pendenti presso la Commissione di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, alla data dell'entrata in vigore dell'abrogazione degli articoli della legge 10 maggio 1978, n. 170, sottoposti a referendum, alla prosecuzione delle indagini ed ai nuovi procedimenti per i reati di cui agli articoli 90 e 96 della Costituzione ».

Comunico che il gruppo federalista europeo ha avanzato richiesta di assicurare la pubblicità di questa seduta anche mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Proseguiamo l'esame delle proposte di legge.

MARIOTTO SEGNI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole ad alcune delle proposte avanzate dalla Commissione giustizia (come, ad esempio, quella dell'apposizione di un termine finale alla vigenza della legge che stiamo elaborando). Non sono, invece, favorevole ad altre, ed in particolare a quella che prevede la costituzione di un collegio con funzioni di organo istruttorio per le eventuali nuove indagini che la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa potrebbe svolgere.

Questi sono i motivi che mi inducono a sottoporre all'esame dei colleghi un nuovo testo che, pur riprendendo alcune annotazioni da me indicate nelle scorse sedute, esclude quella parte della mia proposta che aveva trovato forti opposizioni, cioè quella di affidare alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, anche se per un periodo limitato, i poteri di indagine previsti dall'articolo 82 della Costituzione per le Commissioni di inchiesta (sostanzialmente, poteri istruttori).

Continuo a ritenere che questa proposta, nel caso fosse limitata ad un periodo di tempo prefissato, come era appunto mia intenzione, non sarebbe in contrasto con il dettato costituzionale. Prendo però atto dell'orientamento contrario emerso all'interno di questa Commissione e comprendo i motivi politici che derivano dalle indicazioni referendarie; mi attesto pertanto sull'opinione prevalente dei commissari e non includo tale proposta nella formulazione che intendo presentare. Ribadisco invece un principio forse implicito ma che, a mio avviso, è bene ricordare, cioè che la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa ha i poteri di proseguire le indagini, di valutare la documentazione, le segnalazioni e le denunce pervenute, con i poteri attribuiti normalmente alle Commissioni della Camera e del Senato, e può, sulla base di questo suo autonomo potere di valutazione, presentare una relazione al Parla-

mento nella quale potrà essere chiesta o meno l'archiviazione. Questo è il suo attuale potere; qualora non lo ritenga sufficiente, può chiedere al giudice competente per territorio lo svolgimento di ulteriori indagini (quindi, nell'attuale sistema, al procuratore della Repubblica competente per territorio). A quel punto, esperite le indagini, è comunque tenuta a presentare una relazione al Parlamento in seduta comune.

Nel testo presentato, il termine temporale a cui si fa riferimento è quello di sei mesi (quindi, dal 7 aprile si arriva al 7 novembre) dalla perdita di efficacia del regime abrogato dal referendum. Naturalmente, l'entrata in vigore della legge costituzionale che disciplinerà la materia farà automaticamente venire meno questa normativa transitoria e speciale. Ho indicato un termine di sei mesi per dare alle Camere il tempo necessario per l'estensione della nuova normativa costituzionale. Non dobbiamo dimenticare che l'*iter* di approvazione della legge costituzionale è fermo al punto di partenza non essendo ancora stata definita la prima approvazione.

Naturalmente, se i colleghi lo riterranno, si potrà prevedere un termine più lungo od uno più corto di quello da me indicato. Credo, comunque, che il testo da me proposto sia schematico e semplice, tale da evitare i problemi di legittimità costituzionale ai quali andiamo incontro, considerata la materia, in qualsiasi direzione ci muoviamo; infatti, il primo dovere che dobbiamo compiere è quello di colmare il vuoto legislativo oggi esistente, ma in armonia con lo spirito costituzionale.

Per quanto riguarda la strada procedurale da seguire, considerato il parere vincolante della Commissione giustizia (verso il quale esprimo opinione contraria, almeno in parte, e sul quale i colleghi sono liberi di esprimere le loro valutazioni), si può chiedere ad essa un nuovo parere sulla base del testo che ho proposto, o rimettere l'esame delle proposte di legge all'Assemblea.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Segni, propone il seguente nuovo testo che, se in tal senso si esprimerà la Commissione, dovrà essere trasmesso alla Commissione giustizia per l'espressione del relativo parere:

## ART. 1.

Le disposizioni della presente legge si applicano fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina costituzionale dei procedimenti di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri e, comunque, non oltre il 7 novembre 1988.

## ART. 2.

Il rapporto, il referto o la denuncia relativi ad un fatto previsto dall'articolo 90 o dall'articolo 96 della Costituzione devono essere inviati al Presidente della Camera dei deputati, per l'inoltro alla Commissione prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

La Commissione procede agli accertamenti necessari con gli stessi poteri di informazione e di indagine attribuiti alle Commissioni parlamentari dai regolamenti delle Camere.

Qualora reputi necessario procedere ad ulteriori atti di indagini la Commissione ne richiede il compimento al procuratore della Repubblica competente per territorio.

## ART. 3.

Esperate le indagini, la Commissione presenta la relazione al Parlamento in seduta comune ai sensi dell'articolo 12 della legge 11 marzo 1953, n. 1, proponendo l'archiviazione del procedimento, qualora ritenga la manifesta infondatezza della notizia di reato.

## ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il prosieguo della discussione sul nuovo testo proposto dal relatore ci permetterà anche di verificare come ed in quale misura esso ottemperi alla seconda condizione contenuta nel parere della Commissione giustizia (che è, a mio avviso, quella che più incide su tale testo).

GIOVANNI FERRARA. Desidero porre a mia volta la stessa questione sollevata dal relatore al termine del suo intervento (questione che quanto meno ritarderà la conclusione dell'*iter* di questo provvedimento) relativamente ad un conflitto di merito tra la nostra Commissione e la Commissione giustizia.

Per la verità, sono rimasto sorpreso dall'aver dovuto constatare come, dopo aver adottato come testo-base la proposta di legge Battistuzzi ed altri n. 2546 (anche su sollecitazione della mia parte politica), siamo oggi in presenza di un testo diverso, tale da indurre la Commissione giustizia — qualora decidessimo di trasmetterglielo per il parere — a chiederci come mai, dopo avere scelto un testo-base su cui essa ha espresso il proprio parere, la nostra Commissione sia ritornata sulla sua decisione.

Voglio porre un altro problema, che riguarda il tipo di soluzione di un tale conflitto, che ci preoccupa molto.

Ribadisco ancora una volta la preoccupazione del gruppo comunista per la lentezza dell'*iter* del provvedimento in discussione, nonché per il fatto che, continuando in conflitti di questo genere, non potremo affrontare adeguatamente la questione (che, per la verità, non è di grande ed impegnativo momento, giacché si riferisce ad una disposizione transitoria).

Non ho ancora preso visione del testo proposto dall'onorevole Segni; pur tuttavia, ho l'impressione che le difformità tra tale testo e quello della proposta di legge

n. 2546 non attengano soltanto alla questione del collegio di cui alla seconda condizione posta nel parere della Commissione giustizia. Infatti, la proposta di legge n. 2539, presentata da noi comunisti, alle cui finalità è stata espressa adesione da altre parti politiche con la presentazione di altre proposte di legge, non prevedeva l'attribuzione a detto collegio dell'attività istruttoria « delegata » dalla Commissione di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1. Pertanto, non siamo particolarmente legati o particolarmente consenzienti, per ragioni di coerenza, alla questione del collegio dei sei giudici ordinari. Abbiamo invece dichiarato di ritenere che, considerata la specialità della materia come deriva dall'interpretazione degli articoli 90 e 96 della Costituzione, sia assolutamente possibile inserire in questa specialità un tale organo, anche se non previsto dal codice di procedura penale vigente. Abbiamo chiesto, in questa sede, di valutare la nostra proposta per cui la Commissione *ex* articolo 12 della legge costituzionale n. 1 del 1953, ricevuta la notizia di reato, avrebbe chiesto al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio di procedere alla raccolta delle prove.

Il nostro atteggiamento nei confronti del nuovo testo proposto dal relatore non è, dunque, motivato da coerenza con il nostro progetto di legge, ma deriva dal nostro convincimento che non si tratta di una modifica del testo che contraddice al disposto costituzionale vigente (cioè agli articoli 90 e 96 della Costituzione), che già prevede una specialità, un'eccezione al principio generale della sottoposizione di tutti i cittadini al giudice naturale preconstituito per legge. Nell'ambito di tale specialità, può darsi benissimo l'ipotesi che la raccolta delle prove sia affidata ad un collegio come quello previsto nel parere della Commissione giustizia e come quello che ci approntiamo a prevedere nella futura legge costituzionale. Questo è il punto! Comunque, non intendiamo farne una questione.

La questione che, invece, vogliamo porre con vigore deriva dalla constatazione che siamo di fronte ad un atteggiamento di qualche parte politica che — per dirla con franchezza — non è stato da noi previsto, dal momento che fu proprio la parte politica cui il relatore appartiene a proporre, in Commissione giustizia, l'inserimento del punto 2) del parere e che la proposta di legge n. 2540 prevedeva un collegio di sei giudici, istituito presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio.

È proprio questo a preoccuparci, con tutte le conseguenze che possono derivarne. Lo dico senza pensare neppure lontanamente ad un atteggiamento o ad una volontà o ad una posizione di una parte politica tendenti a ritardare l'*iter* od a creare difficoltà all'approvazione di questo provvedimento: lungi da me il pensarlo. Tuttavia, devo constatare questo dato preoccupante, stante il carattere del provvedimento medesimo.

Quanto al merito del testo proposto dal relatore, desidero far osservare come non si tratti soltanto di una modifica inerente alla seconda condizione posta nel parere della Commissione giustizia, ma anche di una modifica riguardante l'inserimento (che non vogliamo rendere oggetto di discussione) del potere che deriverebbe alla Commissione dall'applicazione dell'articolo 82 della Costituzione in materia di Commissioni d'inchiesta. Ritengo infatti che la Commissione di cui all'articolo 12 della legge costituzionale n. 1 del 1953 abbia già, in virtù del regolamento a suo tempo approvato, tale potere. Tuttavia, se non si ritiene opportuno inserirlo nel testo del provvedimento, non ne faremo una questione.

La questione, invece, è un'altra. Se ho ben udito la lettura del testo degli articoli predisposti dal relatore, devo ritenere che una questione sorga anche sul punto 4) del parere della Commissione giustizia, là dove quest'ultima chiede che si modifichino le parole: « compimento di atti istruttori che reputi necessari » con le parole: « compimento degli atti di indagine ».

La dizione proposta dalla Commissione giustizia è tale da soddisfare l'esigenza di fare sì che la valutazione della Commissione di cui all'articolo 12 della legge costituzionale n. 1 del 1953 sia poco o per nulla discrezionale quando i poteri di cui essa dispone in base alla legge costituzionale ed al proprio regolamento siano insufficienti o comunque inadeguati a perseguire l'obiettivo che inerte alla competenza della Commissione medesima. È questo un punto che mi pare particolarmente preoccupante. In ogni caso, non appena avremo la possibilità di leggere meglio il nuovo testo proposto dal relatore, le valutazioni — e le preoccupazioni — saranno più approfondite e meditate.

Si pone, a questo punto, il problema del da farsi. Si ritiene di inviare il nuovo testo alla Commissione giustizia? Riteniamo che sia così dirimente la questione posta dal relatore in ordine all'accettabilità del parere della II Commissione da rinviare chissà per quanto tempo la definizione del provvedimento? In proposito esprimiamo non solo una forte preoccupazione, ma anche una valutazione non confortante in riferimento all'intento che ha mosso tutte le parti politiche ad aderire alla nostra iniziativa che risponde ad esigenze obiettive dell'opinione pubblica, della giustizia e dello Stato di diritto nel nostro paese.

GIUSEPPE CALDERISI. Esprimo l'estrema preoccupazione del gruppo federalista europeo per quanto sta accadendo. Tale preoccupazione deriva innanzitutto dal fatto che ci si è accorti del problema che stiamo ora affrontando solo all'ultimo momento, nell'imminenza della scadenza del 7 aprile, quando già si sapeva in modo matematico — anche al di là di non prevedibili crisi di governo — che sarebbe stato impossibile per quella data giungere all'approvazione della riforma costituzionale in discussione e che pertanto occorreva provvedere, sia pure in via transitoria, con una riforma di carattere ordinario. Si è perso del tempo e purtroppo si sono esauriti i quattro mesi di dilazione dell'effetto abrogativo del referendum.

Non faccio parte di questa Commissione e non ho partecipato alle precedenti sedute, ma mi è sembrato di capire che si è giunti a scegliere quale testo-base la proposta di legge Battistuzzi ed altri n. 2546, in relazione ad una serie di questioni di carattere costituzionale che condividiamo e che, in particolare, erano affrontate nella proposta di legge Mellini ed altri che si faceva carico in modo specifico del problema dei procedimenti pendenti, con una serie di norme molto attente ad evitare che, in attesa dell'approvazione della riforma costituzionale, si creassero situazioni di ulteriori ritardi ed insabbiamenti, attraverso conflitti, ricorsi e via dicendo, con il rinvio della normativa alla Corte costituzionale in modo pretestuoso, determinando la paralisi della giustizia in questo campo. Avevamo posto la massima attenzione in questa direzione e ci era sembrato che la proposta di legge Battistuzzi ed altri avesse dei contenuti sicuramente positivi, o per lo meno fosse quella che poneva minori problemi e poteva pertanto, sotto questo profilo, essere la più rispondente ed adeguata a costituire il testo-base per la discussione.

Riteniamo che quanto è accaduto in Commissione giustizia sia veramente molto grave, così come è stata grave la scelta compiuta da questa Commissione. È evidente, infatti, che qualora si fosse proceduto all'esame dei provvedimenti da parte delle Commissioni riunite I e II, anziché stabilire semplicemente che il parere di quest'ultima fosse vincolante, non sarebbero sorti problemi e non ci troveremo nell'attuale *impasse* che rischia di determinare il protrarsi dei tempi di approvazione di una legge ordinaria.

Il parere della Commissione giustizia ci ha lasciati veramente sconcertati: è ben singolare, infatti, il metodo che è stato adottato di porre come condizione il recepimento nel testo-base, costituito dalla proposta di legge Battistuzzi ed altri, delle norme della proposta di legge Gargani ed altri. È inaccettabile, inoltre, la pretesa di recepire in una legge ordinaria, quasi testualmente, il contenuto di

una legge costituzionale, in quanto nei confronti di un impianto di tale genere potrebbero essere sollevate eccezioni di costituzionalità. Non a caso era stata scelta come testo-base la proposta di legge n. 2546 !

Chi ha assunto certe decisioni ha una grossa responsabilità dalla quale noi decliniamo. Denunciamo la grave situazione che si è determinata, per cui in pratica si impedisce il dispiegarsi degli effetti del referendum e, magari, si tende ad attribuire a chi ha richiesto il referendum stesso gli inconvenienti che si stanno verificando e che derivano, invece, da determinati atteggiamenti e decisioni, a partire dal ritardo con cui si è preso in esame il provvedimento in questione.

Vi è una precisa individuazione di responsabilità, che vogliamo in questa sede denunciare, che non hanno nulla a che vedere col referendum che, a nostro avviso, era sacrosanto ed al quale va attribuito il merito di avere evitato che l'inchiesta sulle « carceri d'oro » fosse insabbiata, come sarebbe avvenuto probabilmente senza l'iniziativa referendaria.

Ribadisco infine l'impostazione della proposta di legge Mellini ed altri, con la quale si prendono in considerazione in modo più adeguato rispetto agli altri provvedimenti in esame una serie di problemi, come quello, su cui si è discusso abbondantemente in una precedente riunione, della non applicabilità delle norme sulla modifica della competenza per ragioni di connessione nei confronti di imputati che non siano ministri, né Presidenti del Consiglio.

Torno a ripetere che la situazione di *impasse* in cui ci troviamo è molto grave, ma il tentativo di superarla va fatto, a mio avviso, richiedendo alla Commissione giustizia l'espressione di un nuovo parere.

In merito alla proposta del relatore, ci riserviamo di pronunciarci più compiutamente dopo averla esaminata attentamente.

GIORGIO CARDETTI. Ritengo che lo sforzo, pure notevole, compiuto dal relatore nel tenere conto dell'andamento del

dibattito alla luce del parere della Commissione giustizia non riesca a superare completamente il divario che si è determinato tra l'orientamento emerso in quella Commissione e il nostro. Tale fatto ci pone di fronte al problema di decidere proceduralmente come andare avanti, avuto riguardo alle esigenze di massima celerità. Infatti, escludo che esista in alcuno una volontà dilatoria. Indubbiamente, però — senza parlare di conflitti di competenza — il meccanismo del parere vincolante applicato alla sede legislativa è in qualche modo un elemento di turbativa. Sarebbe stato preferibile, anche se la via non è più praticabile, un esame del provvedimento a Commissioni riunite.

Ciò premesso, ritengo che il nuovo testo proposto dal relatore non stravolga la proposta di legge Battistuzzi ed altri, scelta come testo-base, perché, anche se per motivi di brevità quanto enunciato nell'articolo 1 è ora disciplinato in tre articoli, già quando si predispose il testo-base, da più parti venne evidenziata l'opportunità di chiarire in modo esplicito quella parte del comma riguardante la richiesta del compimento degli atti di istruttoria ritenuti necessari. Infatti, proprio perché essa difettava di chiarezza, avevo presentato un emendamento in base al quale la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa potesse richiedere, al procuratore della Repubblica competente per territorio, qualora necessario ai fini della presentazione della relazione al Parlamento in seduta comune, il compimento di atti di istruttoria eccedenti i poteri di cui all'articolo 17 del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa. Al di là di tale formulazione, la Commissione in qualche modo mantiene residui poteri di accertamento; poiché ciò era implicito, il fatto che successivamente siano stati esplicitati non mi sembra abbia stravolto il testo-base.

È peraltro ovvio che laddove la proposta di legge Battistuzzi ed altri prevedeva: « che reputi necessari », adottando quindi una formula diversa, indicava una facoltà e non un obbligo. Avere modifi-



cato una parte del testo usando la dizione: « ...qualora reputi necessario (...) ne richiede il compimento... », mi sembra precisi meglio questo carattere facoltativo, non in quanto potere discrezionale ma perché i poteri residui di accertamento da parte della Commissione, dopo i risultati referendari, sono tali da consentire ad essa di avere materiale sufficiente per redigere la relazione.

Pertanto, la valutazione su tale necessità deve avvenire sulla base di elementi oggettivi e non soggettivi; a questo punto, quindi, l'intervento del procuratore della Repubblica ha carattere sussidiario, facendo venire meno le preoccupazioni di ordine costituzionale che erano state manifestate.

Per quanto riguarda le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia in ordine alla fissazione del termine di vigenza della presente disciplina, ritengo che potremmo attenerci alla data del 7 novembre, ma non escludo che potremmo arrivare alla fine dell'anno, perché non credo sia determinante l'indicazione di un periodo piuttosto di un altro, dal momento che lo scopo è di stabilire una scadenza più precisa.

Ritengo, invece, superfluo esplicitare chiarimenti in merito al potere di archiviazione della Commissione, perché è evidente che, dovendo presentare una relazione in base alle valutazioni espresse, essa potrà chiedere la messa in stato di accusa o l'archiviazione. Pertanto, anche se dal mio punto di vista tutto ciò non ha bisogno di essere ulteriormente chiarito, propongo di accogliere il parere della Commissione giustizia nel senso di intervenire in modo più esplicito su questa materia.

Per quanto riguarda il compimento degli atti di indagine, ritengo che la formulazione contenuta nel parere della Commissione giustizia sia abbastanza controversa, con una diversità che non è puramente formale.

Poiché appare evidente che il testo al nostro esame prevede residue facoltà di accertamento da parte della Commissione, mi sembra « inquinante » richie-

dere alla magistratura il compimento dell'intera istruttoria, perché il procuratore della Repubblica competente per territorio si configura come organo di ausilio tecnico per il compimento di un certo numero di atti. Questa è la formulazione...

GIOVANNI FERRARA. Le mie perplessità si riferiscono alle parole: « che reputi necessari ».

GIORGIO CARDETTI. Avevamo già discusso di questo aspetto del problema, ma evidentemente non sono riuscito a farmi comprendere. Ho già ricordato di avere presentato una mia proposta di emendamento che conteneva la formulazione « può richiedere », nel senso che, se alla Commissione restano attribuiti poteri residui, non mi spiego perché debba avanzare richiesta di ulteriori indagini.

Il progetto di legge costituzionale che la nostra Commissione ha licenziato, di cui restano da votare in Assemblea gli emendamenti, prefigura qualcosa di diverso rispetto ai problemi che si tenta di risolvere nella fase transitoria, al fine di non far arenare il provvedimento. Tali problemi, tuttavia, devono essere risolti alla luce dei poteri attualmente e costituzionalmente affidati alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa e non in base a quelli conferiti alla magistratura ordinaria.

Il parere espresso dalla Commissione giustizia riguarda anche il problema relativo alla competenza territoriale, di cui ci siamo già occupati nella precedente discussione. In proposito, il nuovo testo proposto dal relatore fa riferimento al procuratore della Repubblica competente per territorio. Poiché il parere della II Commissione specifica che tale competenza si determina « nel tribunale del capoluogo del distretto della corte d'appello nella cui circoscrizione risulta commesso il fatto », propongo che sia adottata quest'ultima formulazione, perché anche se meno breve si dimostra più appropriata allo scopo. Quindi, anche se è implicito che si tratta di una competenza

presunta, potremmo accogliere il suggerimento formale della Commissione giustizia.

Un problema sul quale le divergenze tra la nostra Commissione e la Commissione giustizia sono ineliminabili riguarda il potere della Commissione di trasmettere gli atti per le indagini ad un apposito organo giudiziario. Ritengo opportuno risolvere tale problema accogliendo la proposta del relatore, anche se si tratta di una modifica formale; pertanto, propongo che l'articolo 3 conservi la stesura originaria: « qualora ritenga la manifesta infondatezza della notizia di reato ».

Anche se non conosco quali accordi verranno fissati con la Commissione giustizia, dal momento che molte delle proposte avanzate sono state accolte, è auspicabile che il progetto di legge, trasmesso con celerità per il parere a tale Commissione, venga approvato la prossima settimana. Altrimenti, dovremo tornare ad esaminarlo in sede referente (non credo vi siano altre possibilità) e trasmetterlo all'Assemblea per la deliberazione definitiva. Ritengo, comunque, che ogni considerazione in proposito debba essere formulata valutando qual è la via più breve per il licenziamento del progetto di legge. Nel complesso, salva l'opportunità di ulteriori approfondimenti, concordo sull'orientamento del relatore.

FRANCO RUSSO. Signor presidente, onorevoli colleghi, la proposta del relatore dimostra che è stato compiuto uno sforzo rispetto all'orientamento iniziale, dal momento che l'onorevole Segni ha provveduto, su alcuni punti, ad apportare modifiche di merito. In tutto ciò non vi è nulla di oscuro, perché è molto probabile che vi siano difficoltà di rapporti all'interno del partito di maggioranza relativa. Vi è stata una collega, una donna dal carattere pervicace, l'onorevole Fumagalli, che su alcune questioni (come risulta dagli atti della Commissione giustizia) ha molto insistito.

Dal mio punto di vista, ritengo che la nostra Commissione abbia deliberato su un testo-base il cui contenuto mi appare più convincente dell'ultima proposta del relatore, sulla quale comunque la Commissione giustizia deve pronunciarsi.

Non so se l'intenzione dell'onorevole Segni di presentare un nuovo testo della proposta di legge sia motivata dalla necessità di evitare le « forche caudine » costituite dalla richiesta di parere vincolante alla Commissione giustizia; non mi pare, però, che ciò risolverebbe il problema perché, in ogni caso, anche tale testo dovrà essere inviato a quella Commissione, la quale — presumibilmente — riproporrà gli stessi argomenti.

Debbo affermare, in tutta sincerità, di non riuscire a capire le finalità della sottoposizione alla Commissione giustizia di un altro testo della legge, pur dando atto all'onorevole Segni di avere modificato, contro il suo primitivo orientamento, l'impostazione originaria; sarebbe, a mio avviso, preferibile lavorare operando un confronto.

Non so, inoltre, in che modo, secondo la prassi vigente per le Commissioni in sede legislativa, si possano risolvere i rapporti fra le diverse Commissioni chiamate ad esprimere un parere rinforzato.

Il mio suggerimento è nel senso di ritornare al testo originario della proposta di legge Battistuzzi ed altri, per esaminare se i suggerimenti formulati dalla Commissione giustizia a tale proposito debbano essere o meno accolti. Una soluzione diversa non solo prolungherebbe i tempi (ma questo, forse, è secondario), ma ci esporrebbe ad un nuovo conflitto con la II Commissione, nonché a problemi di costituzionalità in rapporto all'esito referendario. Esaminando il parere pervenutoci dalla Commissione giustizia, con tutto il rispetto per l'onorevole Fumagalli, della quale non possiamo non apprezzare la competenza e l'esperienza, non capisco, per esempio a proposito del punto 2), in cui è contemplato un apposito organo di giustizia composto da un collegio di tre membri effettivi più tre

supplenti, in quale modo tale parere possa essere considerato vincolante. Vincolante rispetto a che cosa? Dobbiamo muoverci nel rispetto delle leggi residue.

GIOVANNI FERRARA. Il parere è vincolante perché alla Commissione giustizia è stata attribuita tale facoltà.

FRANCO RUSSO. Ad ogni modo credo sia preferibile andare ad un confronto con la Commissione giustizia sul parere che essa ha formulato, per cercare di risolvere un conflitto di opinioni, invece di sottoporre alla sua valutazione un'altra proposta di legge. Infatti, quest'ultima soluzione, non raccogliendo le indicazioni della Commissione giustizia, non potrebbe certamente scongiurare un ulteriore parere negativo.

Per quanto riguarda poi il merito del parere espresso dalla Commissione giustizia, non capisco rispetto a quali leggi vigenti, stante l'attuale disposto costituzionale, si sia potuto prevedere un organismo di tre membri... (*Interruzione del deputato Ferrara*) la cui esistenza non è contemplata da nessuna parte.

GIOVANNI FERRARA. È previsto nelle proposte di legge costituzionale che sono al nostro esame.

FRANCO RUSSO. Ho capito, ma noi ci dobbiamo muovere nell'ambito della disciplina transitoria, facendoci guidare dalla Costituzione e dalle leggi vigenti non interessate dal referendum; questo è un vincolo per tutti, tant'è vero che l'onorevole Segni, il quale aveva proposto un riferimento all'articolo 82 della Costituzione, nel momento in cui si è accorto che il referendum aveva superato quel punto, ha fatto « macchina indietro ». Non capisco perché anche la Commissione giustizia non debba ispirarsi a questi semplici e lineari principi.

Trovo inoltre abbastanza impreciso il riferimento contenuto nel parere espresso dalla Commissione giustizia in ordine al potere di archiviazione. Non voglio riaprire una lunga discussione sulla questione se sia giusto o meno attribuire al

Parlamento in seduta comune tale facoltà, che in precedenza il regolamento conferiva alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa in relazione alle decisioni assunte dalla medesima, ma ritengo che sarebbe forse preferibile, a questo proposito, parlare di non luogo a procedere. Potrebbe sembrare un aspetto strettamente lessicale ed invece concerne un'annosa polemica (che a suo tempo riguardò l'attribuzione del potere di archiviazione alla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa da parte della medesima), che ultimamente è stata riproposta ad opera dei colleghi comunisti circa le decisioni assunte dalla Commissione per i procedimenti di accusa sulla cosiddetta vicenda delle « carceri d'oro ».

Giudico del tutto peregrini i suggerimenti della Commissione giustizia, con tutto il rispetto che ho di quest'ultima, e ritengo che nemmeno l'impegno dimostrato dal relatore ci possa aiutare a dipanare questa « matassa » che ci avvolge.

Pertanto, avanzo di nuovo al relatore ed alla Commissione la proposta di assumere quale testo-base quello della proposta di legge Battistuzzi ed altri, e di lavorare su di esso in considerazione degli emendamenti presentati, che mi pare introducano modifiche positive. Mi sembra, infatti, che tale testo ci possa consentire di arrivare alla soluzione meno peggiore, rimanendo sia nello spirito della proposta dell'onorevole Sterpa relativa ai procedimenti in atto, sia nell'ottica dell'emendamento all'articolo 1 (che propone la cancellazione delle parole « che reputi ») suggerito dai colleghi Ferrara ed altri, per evitare di arrivare ad una giustizia « a maggioranza ».

Detto questo, se la Commissione riterrà di dover procedere alla stesura di un nuovo testo-base, il gruppo di democrazia proletaria ne trarrà le debite conseguenze, poiché ritiene che la via maestra sia quella di tornare alla proposta di legge Battistuzzi ed altri, operando un confronto con il parere della Commissione giustizia sulla base della prassi vigente (qualora dovessero ravvisarsi gli estremi di un conflitto con il merito delle

proposte avanzate dalla II Commissione), affrontando — per così dire — subito il « toro per le corna », invece di cercare altre vie.

Voglio ribadire il mio apprezzamento per lo sforzo compiuto dal relatore nella ricerca di una soluzione che ci consenta di « uscire dalle secche »; bisogna dargli atto di questo, anche perché la materia è intricata e non è facile agire nel rispetto della Costituzione, delle leggi e dell'esito referendario.

Mi auguro che non vi sia la volontà di andare per le lunghe, perché in questo caso risulterebbe inutile, in quanto ci verremmo a trovare in una situazione imbarazzante per tutti, ma soprattutto per i partiti che compongono la maggioranza di Governo, sui quali — per definizione — la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa deve pronunciarsi, proprio perché è chiamata a giudicare dei reati ministeriali.

VINCENZO BINETTI. Mi pare che i punti sui quali dobbiamo cercare di fare maggiore chiarezza siano due. Il primo riguarda il compimento di atti di indagine da parte della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa. Questi debbono essere assoggettati ad una sorta di automatismo, per cui qualunque atto di indagine la Commissione compia debba delegarne la gestione all'autorità giudiziaria? Il secondo punto riguarda il quesito se il potere in questione debba essere delegato ad un collegio istruttorio, composto in una certa maniera, o al procuratore della Repubblica oppure al procuratore della Repubblica insieme con il giudice istruttore, secondo il rito formale.

Partendo dal primo punto, dobbiamo chiarire che fra atto di indagine e atto istruttorio non vi è una fortissima differenza (richiesta di un documento, escusione di un teste, confronto fra diversi testi).

A mio avviso, è difficilmente sostenibile la tesi secondo cui siamo in presenza di un automatismo rigido che prevede la delega all'autorità giudiziaria ordinaria di qualsiasi atto di indagine la Commissione parlamentare per i procedimenti di ac-

cusata debba compiere. In effetti, non vi è dubbio che la Commissione abbia dei poteri residui, almeno quelli che sono previsti dai regolamenti e dalla norme regolamentari. Mi pare che questo punto di partenza possa essere condiviso da tutti i colleghi.

Nel caso di un meccanismo di automatismo rigido, la Commissione dovrebbe delegare al procuratore della Repubblica anche la richiesta di semplici documenti. Quindi, se si accettasse la tesi dell'automatismo, si dovrebbe necessariamente accettare il fatto che la Commissione non possa fare altro che procedere ad una sorta di smistamento delle carte (nessun'altra attività sarebbe permessa).

Come giustamente diceva poco fa il collega Russo, dobbiamo tenere presente l'esito del referendum; ma non dobbiamo dimenticare che il nostro tentativo è quello di elaborare una disciplina transitoria relativa alle norme per i procedimenti di accusa che restano tuttora in vigore. Se partiamo da questa premessa, che io ritengo corretta, possiamo accettare la soluzione che viene indicata dall'onorevole Segni nell'articolo 2 del testo oggi presentato, che si potrà magari migliorare con specifici emendamenti. In base a questa soluzione per gli atti di indagine che non richiedano il ricorso a poteri coercitivi (atti semplicemente ricognitivi) non vi è dubbio che restino in vigore i poteri normali di una Commissione parlamentare. Su questo siamo tutti d'accordo; anzi da più parti ci si è chiesti se era il caso di ribadire un principio implicito. Dal momento che ho vissuto l'esperienza diretta all'interno della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, sono convinto che sia bene ribadire tale principio. In effetti, all'interno della Commissione stessa, da autorevoli parti è stato sostenuto che dopo il 7 aprile alla Commissione non restasse alcun potere, neanche quello di richiedere un banale documento.

Per quanto riguarda i poteri di intervento veri e propri dell'autorità giudiziaria, siamo tutti d'accordo che si debba effettuare la delega; quindi, se si vuole ascoltare un teste od effettuare un con-

fronto, si rientra in un atto che deve essere delegato all'autorità giudiziaria, dal momento che la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa non detiene più poteri di carattere coercitivo. Il collega Riggio proponeva di tornare al testo della proposta di legge Battistuzzi ed altri, nel senso di stabilire che « la Commissione (...) richiede il compimento degli atti di indagine che reputi necessari (...) al procuratore della Repubblica competente per territorio ». In questa maniera si resterebbe maggiormente ancorati al parere espresso dalla Commissione giustizia. Credo che sulla sostanza si possa essere d'accordo; ciò che dobbiamo chiarire riguarda il fatto se affidare al procuratore della Repubblica la funzione di giudice istruttore secondo le norme dell'attuale ordinamento, oppure delegare ad un collegio apposito e formato in un certo modo tale funzione.

A mio avviso, il problema è politico, anzi di politica legislativa; non è un problema di ordine costituzionale. Mi riferisco ad alcune recenti sentenze della Corte costituzionale, che non ha riconosciuto agli uffici di sorveglianza la qualità di giudici speciali.

Ripeto che, leggendo tali sentenze, le mie perplessità sulla possibilità di considerare giudice speciale il collegio istruttore a cui si riferisce il parere della Commissione giustizia sono cessate. Naturalmente, resta il problema di ordine generale se in una legge transitoria ci si debba riferire ad uno schema dell'ordinamento vigente o se si debbano considerare prospettive ritenute più garantiste, riferendosi quindi ad un organo istruttorio apposito e non ad un giudice ordinario.

A mio avviso, questo è l'unico punto che resta di dissenso tra la proposta avanzata dal collega Segni ed il parere espresso dalla Commissione giustizia; ed è questo un punto che necessita di una riflessione di natura politica e non costituzionale.

Desidero infine avanzare un'obiezione di carattere formale. Nell'articolo 3 della proposta presentata dal collega Segni

semberebbe esclusa l'ipotesi di una relazione di accusa. A mio avviso, si potrebbe ovviare a tale inconveniente modificando, anche se solo formalmente, il testo dell'articolo in questione.

GIOVANNI FERRARA. In effetti, il referendum ha abrogato la legge che conteneva riferimenti all'abrogazione...

MARIOTTO SEGNI, *Relatore*. È abrogato il potere di archiviazione che la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa aveva.

VINCENZO BINETTI. Il potere di archiviazione rimane al Parlamento in seduta comune. Si può aggiungere, dunque, che la proposta di archiviazione sarà deliberata dal Parlamento in seduta comune.

PRESIDENTE. Ritengo di potere cogliere, al di là delle osservazioni di merito, alcune osservazioni procedurali alle quali dobbiamo comunque dare risposta.

All'infuori dell'onorevole Binetti, che ha riconosciuto la compatibilità tra la prosecuzione dei nostri lavori e la proposta avanzata dal relatore, tutti gli altri colleghi intervenuti finora hanno ritenuto che, in presenza di un testo totalmente emendativo della proposta di legge Battistuzzi ed altri n. 2546 — scelta dalla Commissione come testo-base della discussione — non si possa fare altro che chiedere alla Commissione giustizia un'integrazione del parere, alla luce del nuovo testo proposto dal relatore.

GIOVANNI FERRARA. Sempre che il nuovo testo sia fatto proprio da questa Commissione.

PRESIDENTE. Naturalmente, è possibile che alla Commissione giustizia arrivi qualcosa di più del testo proposto dal relatore, che in qualche modo sia stato fatto proprio dalla nostra Commissione (il che, beninteso, non vuole dire che questa Commissione lo abbia approvato, perché la votazione sul testo medesimo

può avvenire soltanto dopo che siano stati espressi il parere e le eventuali osservazioni o condizioni della Commissione giustizia).

Pertanto, sono dell'avviso che la nostra Commissione possa deliberare la trasmissione alla Commissione giustizia del testo proposto stamane dal relatore, senza che ciò significhi un'approvazione del testo stesso da parte nostra.

Se, poi, si reputasse opportuno procedere fin da ora a qualche aggiustamento formale di tale testo — come mi pare sia stato proposto da qualcuno nel corso della discussione — sarebbe possibile elaborare un testo senza dubbio più ragionato, anche alla luce delle osservazioni e proposte emerse durante la discussione sulle linee generali.

Dunque — nella speranza di riuscire a mediare tra le posizioni finora espresse — suggerirei di deliberare la trasmissione alla Commissione giustizia del testo che è stato proposto questa mattina dal relatore — che verrebbe così a configurarsi come emendativo del testo-base — corredato degli aggiustamenti formali indicati nel corso del dibattito.

GIOVANNI FERRARA. Lei, signor presidente, ha correttamente posto la questione procedurale.

Pertanto, tale questione si presenta nei termini seguenti: se questa Commissione accogliesse il testo proposto stamane dal relatore, adotterebbe indubbiamente un nuovo testo-base. Infatti, un testo totalmente emendativo del testo-base non è altro che un nuovo testo-base, che come tale va trasmesso per il parere alla Commissione giustizia. Questo è il punto.

PRESIDENTE. Dunque, lei precluderebbe la possibilità di una modificazione totale del testo-base.

GIOVANNI FERRARA. La sostanza del problema è quella che ho poc'anzi esposto e cioè che procedere ad una modifica totale del testo-base significa adottarne uno nuovo.

Si pone, allora, il problema dell'opportunità di adottare un nuovo testo-base.

Noi comunisti, pur non avendo mai proposto un articolato che riproducesse in qualche modo la condizione posta al punto 2) del parere della Commissione giustizia, riteniamo tuttavia che tale condizione non sia costituzionalmente illegittima. Perciò avremmo preferito che si fosse continuato a lavorare sul testo della proposta di legge Battistuzzi ed altri n. 2546 così come sarebbe risultato modificato in seguito al parere della Commissione giustizia, anche al fine di accelerare i tempi della discussione e, soprattutto, di evitare un conflitto che, se avvenisse, farebbe ritardare enormemente l'approvazione di questo provvedimento.

Per tali motivi, se la maggioranza della Commissione si dichiarerà favorevole all'adozione del nuovo testo-base proposto dal relatore, noi comunisti voteremo contro di esso e ci rimetteremo successivamente a quanto accadrà in Commissione giustizia, riservandoci di presentare tutti gli emendamenti che riterremo opportuni al testo su cui la Commissione giustizia sarà stata chiamata ad esprimere il suo parere.

Siamo — lo ripeto — molto preoccupati per quanto sta accadendo. Dobbiamo constatare, pur senza voler accusare alcuno, un ritardo molto preoccupante, che, a mio avviso, finirà per far insorgere questioni che avrebbero potuto benissimo essere risolte diversamente.

PIETRO SODDU. Nel corso della seduta precedente, il gruppo della democrazia cristiana aveva espresso la propria preferenza per la rimessione all'Assemblea di questo provvedimento. Successivamente, ha prevalso l'altra tesi, cosicché si è ritenuto di seguire questo percorso, che si sta dimostrando piuttosto impervio.

Non mi sembra che le conseguenze siano obbligate. Siamo in presenza di un testo differente da quello su cui la Commissione giustizia si è espressa. Dunque, dobbiamo trasmettere ad essa tale testo.

Il gruppo della democrazia cristiana concorda sulla proposta avanzata dal presidente — che sembra costituire l'unica strada percorribile — pur rendendosi conto che così facendo ci si immette nuovamente in una serie di percorsi ad ostacoli da cui non si sa come si uscirà.

**PRESIDENTE.** Voglio ancora ribadire che il senso della mia proposta non è quello di votare un nuovo testo-base, anche perché il testo del relatore è, forse, più vicino a quello della proposta di legge Battistuzzi ed altri di quanto non lo siano le condizioni poste dalla Commissione giustizia.

Dunque, rimane come testo-base quello della proposta di legge Battistuzzi ed altri; nulla, però, vieta di emendarlo, come ha inteso fare la Commissione giustizia attraverso il suo parere e come intende fare il relatore mediante le proposte avanzate questa mattina.

**GIORGIO CARDETTI.** Il gruppo socialista concorda sull'ipotesi procedurale e sull'interpretazione proposte dal presidente, avendo aderito, precedentemente, alla proposta di scegliere come testo-base quello presentato dall'onorevole Battistuzzi ed altri. Intende, inoltre, accogliere sia le condizioni indicate nel parere della Commissione giustizia, sia le richieste che il relatore vorrà esprimere.

**FRANCÒ RUSSO.** Procedendo in questo modo, credo che intraprenderemo una strada molto ardua; per altro, non ritengo vi sia nulla di sbagliato se sulla proposta di legge Battistuzzi ed altri si registrarono diversità di vedute. Desidero, infine, esprimere apprezzamento per le proposte emendative presentate dai colleghi e per l'orientamento manifestato dall'onorevole Binetti.

Non è da escludere che un intenso lavoro sulla proposta di legge Battistuzzi ed altri, anche sulla base dei rilievi critici espressi, ci avrebbe portati ad elaborare un testo diverso. Di fronte al dissenso che si è determinato tra la nostra Commissione e la Commissione giustizia

potremmo, mediante la dialettica parlamentare, accedere all'ipotesi regolamentare di rimessione del provvedimento all'Assemblea. La sua assegnazione in sede legislativa è stata probabilmente una scelta molto affrettata, dettata dalla buona intenzione di giungere ad una soluzione; tuttavia, soltanto con un dibattito in Assemblea (in cui le forze politiche avrebbero maggiori possibilità di chiarire le proprie posizioni) sarebbe possibile risolvere i diversi contrasti interni.

Vorrei che i colleghi tenessero presente tale soluzione, perché altrimenti le discussioni si svolgeranno al di fuori della nostra Commissione, in sedi che (senza offendere nessuno) non faciliteranno il comune confronto.

Sui problemi ancora aperti, siamo disponibili ad assicurare, per ciò che contiamo, il nostro contributo critico.

**VITO RIGGIO.** Desidero precisare che il parere espresso dalla II Commissione (relativamente al quarto punto) si riferisce ad un testo diverso dalla proposta di legge Battistuzzi ed altri. Ciò conferma, per altro, il punto di vista sostenuto dall'onorevole Binetti, nel senso che la formulazione proposta dal relatore rientra nell'ambito della proposta di legge Battistuzzi ed altri.

L'ultima puntualizzazione — se può servire a chiarire le idee — riguarda i poteri della Commissione (espressione che ricorre nei testi legislativi). In proposito, ritengo più opportuno adottare l'espressione: « con le stesse procedure di indagine », così come previsto dal regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa.

**FERDINANDO FACCHIANO.** Sulla questione procedurale, il gruppo socialdemocratico aderisce alla proposta formulata dal presidente, poiché essa non dà luogo a problemi di incompatibilità tra la Commissione giustizia e la nostra Commissione. Riteniamo, quindi, che si possa adottare come testo-base la proposta del relatore, riservandoci di presentare emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore a riformulare, sulla base delle osservazioni espresse nel corso del dibattito, il nuovo testo della proposta di legge n. 2546.

MARIOTTO SEGNI, *Relatore*. Tale nuovo testo è del seguente tenore:

ART. 1.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina costituzionale dei procedimenti di accusa contro il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1988.

ART. 2.

1. Il rapporto, il referto o la denuncia relativi ad un fatto previsto dall'articolo 90 o dall'articolo 96 della Costituzione devono essere inviati al Presidente della Camera dei deputati, per l'inoltro alla Commissione prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

2. La Commissione procede agli accertamenti necessari con le stesse procedure di informazione e di indagine previste per le Commissioni parlamentari dai regolamenti delle Camere.

3. Qualora reputi necessario procedere ad ulteriori atti di indagine, la Commissione ne richiede il compimento al procuratore della Repubblica competente per territorio.

ART. 3.

1. Esperite le indagini, la Commissione presenta la relazione al Parlamento in seduta comune, ai sensi dell'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1. Qualora ritenga la manifesta infondatezza della notizia di reato, propone l'archiviazione del procedimento.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.

Per quanto riguarda il punto 3) del parere espresso dalla II Commissione riguardante il problema della competenza territoriale, ritengo che tale questione abbia una sua ragione d'essere, in quanto riferita alla istituzione di un apposito organo giudiziario, mentre sembra superata rispetto al nuovo testo ora proposto.

Il medesimo parere pone come condizione, al punto 5), che venga fissato un termine entro il quale un apposito organo giudiziario compia gli atti di indagine. Ritengo più opportuno che tale termine venga fissato dalla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa, perché stabilirlo con legge mi sembra eccessivamente vincolante.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta, da me avanzata, di trasmettere il nuovo testo, di cui il relatore ha dato poc'anzi lettura, alla II Commissione giustizia, per il parere di competenza.

*(È approvata).*

Invito il relatore a prendere parte ai lavori della Commissione giustizia, per illustrare in quella sede i rilievi che ha formulato a conclusione della lettura del nuovo testo della proposta di legge n. 2546.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13,40.**

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA